DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1985

relativa al programma pluriennale di orientamento della flotta peschereccia presentato dall'Irlanda conformemente al regolamento (CEE) n. 2908/83

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/285/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 4 marzo 1985, il governo irlandese ha trasmesso un programma d'orientamento pluriennale per il settore della pesca, in appresso denominato «il programma»;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2908/83, il periodo di realizzazione del programma non deve essere inferiore alla durata prevista dell'azione comune;

considerando che il programma contiene i dati di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che, ai fini di una ristrutturazione razionale della flotta da pesca irlandese, il programma prevede un rinnovo della medesima adeguato alle possibilità di sfruttamento delle risorse alieutiche prevedibili a medio termine, ma senza aumento del tonnellaggio globale; che tale rinnovo mira, fra l'altro, a migliorare sia le condizioni di lavoro, sia le condizioni di trattamento e di conservazione delle catture, sia la polivalenza dei metodi di pesca;

considerando che le autorità irlandesi hanno recentemente annunciato l'applicazione di misure di risanamento finanziario della flotta, fra cui la diminuzione del tasso d'interesse sui prestiti ipotecari per le navi da pesca, nonché la proroga, nella maggior parte dei casi, del termine di rimborso dei prestiti;

considerando che il carburante usato dai pescherecci è stato recentemente esentato da ogni onere fiscale;

considerando che il complesso di tali misure ha per scopo di migliorare la situazione finanziaria della flotta da pesca irlandese;

considerando che le autorità irlandesi hanno già istituito un sistema permanente di controllo delle entrate in servizio per quanto riguarda i battelli di oltre 20 m (65 piedi) di lunghezza, ai fini di un migliore sfruttamento delle risorse disponibili e di una ripartizione ottimale dell'attività peschereccia;

considerando che, tenuto conto delle possibilità di produzione, delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, del fabbisogno dei prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire la cornice adeguata entro la quale dovranno essere presentati i progetti atti a fruire dell'intervento finanziario della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento della flotta da pesca, che il governo irlandese ha trasmesso il 4 marzo 1985 ed i cui elementi fondamentali sono esposti nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROGRAMMA D'ORIENTAMENTO PLURIENNALE PER IL SETTORE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA ELABORATO DAL GOVERNO IRLANDESE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83

1. **Scopo del programma**

Ristrutturare la flotta da pesca, sostituendo le unità obsolete e modernizzando quelle in servizio.

2. **Delimitazione della zona interessata dal programma**

Il territorio della Repubblica d'Irlanda.

3. **Durata del programma**

Il programma è in vigore dal 1º gennaio 1985 al 31 dicembre 1989.

4. **Obiettivi del programma**

Il programma persegue gli obiettivi seguenti:

— stabilizzare a medio termine la capacità della flotta, tenendo conto di un lieve aumento delle risorse disponibili per il consumo umano e della stabilità di quelle disponibili per la trasformazione industriale;

— migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo;

— istituire migliori condizioni di trattamento e di conservazione a bordo delle catture, al fine di migliorare la qualità di queste ultime e di accrescere così il rendimento economico.

5. **Mezzi proposti per il conseguimento di tali obiettivi**

5.1. *Costruzione*

— Stabilizzazione della capacità globale della flotta al livello di circa 32 000 tonnellate di stazza lorda (tsl) esistente al 31 dicembre 1984.

— Controllo delle entrate in servizio, alle quali dovrà corrispondere il ritiro di altre unità per una capacità complessiva equivalente.

5.2. *Ammodernamento*

L'aiuto all'ammodernamento sarà riservato in via prioritaria ai pescherecci di età inferiore a 25 anni e/o a quelli adibiti alla cattura delle specie pelagiche, per renderli polivalenti.

6. **Previsioni d'investimento per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto 4**

6.1. *Per costruzione (sostituzione) di navi:*

	1985—1989
Entrate in servizio	4 000 tsl
Ritiri dal servizio	4 000 tsl

6.2. *Per ammodernamento di navi*

Per il periodo 1985—1989 il numero massimo degli ammodernamenti da realizzare è valutato a 37 unità.

7. **Previsioni d'investimento**

Investimenti totali previsti (1985—1989) per costruzione di nuove unità e ammodernamenti: 56 milioni di ECU (40 milioni di sterline irlandesi).

Aiuti nazionali previsti (1985—1989) per costruzione di nuove unità e ammodernamenti: 14 milioni di ECU (10 milioni di sterline irlandesi).

Tali dati finanziari e la ripartizione tra le diverse misure sono indicativi.

ALLEGATO II

CONCLUSIONI FINALI

1. La Commissione constata che il programma sottoposto dal governo irlandese, che delimita l'ambito in cui dovranno rientrare in futuro gli interventi finanziari comunitari e nazionali, rappresenta, dopo l'adozione della politica comune della pesca, una prima azione di ristrutturazione della flotta a medio termine, al fine di procurare al settore della pesca condizioni economiche soddisfacenti e di aumentare il reddito degli interessati.

   Il perseguimento dell'obiettivo di capacità prefisso deve tuttavia essere abbinato ad un esame permanente delle azioni intraprese sia per la costruzione di nuovi battelli, sia per l'ammodernamento di quelli già in servizio. In tale contesto, la Commissione ritiene che le autorità irlandesi dovrebbero provvedere quanto prima ad estendere il loro regime di licenze per pescherecci, ai fini di un migliore equilibrio delle risorse e delle capacità. Essa approva inoltre l'intenzione di dette autorità di vagliare con la massima cura ogni domanda di ammodernamento o di sostituzione di battelli. Essa ritiene infine che occorra sorvegliare l'incidenza degli ammodernamenti sulla capacità globale.

2. La Commissione approva la volontà delle autorità irlandesi di accrescere la polivalenza dei pescherecci per reintrodurre un certo equilibrio tra i vari tipi di pesca, in modo da non favorire più esclusivamente la pesca pelagica.

3. La Commissione dichiara che il piano di risanamento della situazione finanziaria della flotta irlandese attuale, annunciato dall'Irlanda il 12 febbraio 1985, dovrà essere compatibile con il presente programma.

4. La Commissione rammenta che le previsioni d'investimento formulate nel presente programma non pregiudicano l'eventualità di contributi finanziari della CEE.

5. Tenuto conto delle risorse disponibili e del mercato irlandese del pesce, la Commissione ritiene che le previsioni del programma e la loro realizzazione concreta debbano essere sottoposte a un'analisi più approfondita in occasione del riesame annuale previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2908/83. Inoltre, nell'ambito di tale riesame, essa si riserva di riconsiderare la presente decisione alla fine del 1986, tenendo presente l'andamento della situazione economica e strutturale delle imprese di pesca in Irlanda.